# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

## COMMISSIONI RIUNITE

1ª (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

e

11ª (Igiene e Sanità)

## GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1969

(1ª seduta in sede deliberante)

## Presidenza del Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione CAROLI

#### INDICE

## DISEGNO DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Provvidenze a f	avore dei	mutilati e in-
validi civili » (71	5) (Appro	vato dalla Ca-
mera dei deputat	i):	
Drechnover		Dag 1

PRESIDENTE											P	ag.	1,	6,	8
Argiroffi															5
DALVIT, rela	ito	re													2
DEL NERO															3
FERRONI .													2,	5,	6
OSSICINI .															3
PERRINO .															4
PICARDO .															5
Preziosi .															2
RIPAMONTI,	m	ni.	str	0	del	la	sa	nii	à					6,	8
SALIZZONI, S	sot.	tos	eg	ret	ar	io	đi	St	ato	p	er	l'ir	ı-		
terno														3,	5
TESAURO .															3

La seduta ha inizio alle ore 9,35.

Sono presenti i senatori:

Bisori, Caleffi, Corrias Alfredo, Dalvit, Del Nero, Illuminati, Li Causi, Maier, Mazzarolli, Murmura, Pennacchio, Perna, Preziosi, Righetti, Signorello, Tesauro, Venanzi e Vignola, per la 1º Commissione;

Albanese, Argiroffi, Ballesi, Caroli, Colella, De Falco, De Leoni, Del Nero, Del Pace, Ferroni, Guanti, Manenti, Orlandi, Ossicini, Perrino, Picardo, Zelioli Lanzini, per la 11<sup>e</sup> Commissione.

Intervengono il ministro della sanità Ripamonti e il sottosegretario di Stato per l'interno Salizzoni.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili » (715) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Informo che la Commissione finanze e te-

1<sup>a</sup> Seduta (2 ottobre 1969)

soro ha comunicato di non aver nulla da osservare per quanto di sua competenza.

D A L V I T , relatore. Con legge 6 agosto 1966, n. 625, fu provveduto ad assicurare alla categoria dei mutilati ed invalidi civili l'assistenza sanitaria specifica, le provvidenze per l'orientamento, la qualificazione e la riqualificazione professionale, nonchè l'assistenza economica continuativa di lire 8.000 mensili per i minorati riconosciuti permanentemente inabili al lavoro e versanti in condizioni di bisogno. Il relativo finanziamento, peraltro, fu limitato ad un triennio (1966-67-68), scaduto il 31 dicembre dello scorso anno.

Poichè si tratta di una provvida azione dello Stato nei confronti di una categoria meritevole di particolare riguardo e sostegno, (azione prevista specificamente dall'articolo 38 della Costituzione) si è ravvisata la necessità di assicurarne la continuità anche per il periodo successivo al 31 dicembre 1968 e senza limitazioni di tempo.

A tale scopo il Governo presentò alla Camera dei deputati fin dal 20 novembre 1968 il disegno di legge, oggi al nostro esame, di proroga, appunto senza limiti di tempo, delle provvidenze stabilite dalla legge del 1966. Lo stanziamento è di 14.800 milioni, così ripartiti: 9 miliardi per l'assegno mensile a 100.000 unità; 3.850 milioni per l'assistenza sanitaria; 850 milioni per il funzionamento di commissioni sanitarie, esami e ricerche; 300 milioni per l'orientamento e la formazione professionale.

Il provvedimento, rimasto a lungo giacente, ebbe infine un'ampia trattazione da parte della II e XIV Commissione della Camera dei deputati, culminata nell'approvazione avvenuta l'11 giugno 1960.

A seguito di eventi nel frattempo verificatisi — entrata in vigore della nuova legge con attribuzione di un assegno mensile minimo di lire 12.000 anche a coloro che non abbiano svolto alcuna attività particolare, purchè di età superiore ai 65 anni e non beneficino di altre provvidenze o redditi — nonchè di un accordo tra i Gruppi politici, il testo del disegno di legge aveva subito alcune modifiche. Le principali, sono rappre-

sentate dall'elevazione a 12.000 lire dell'assegno mensile già di 8.000 lire e dalla proroga della legge 6 agosto 1966, n. 625, a tutto il 1969, nell'intesa che nel frattempo sarà varato un provvedimento organico il quale tenga conto delle varie proposte formulate.

La II e la XIV Commissione della Camera dei deputati hanno già demandato ad una Sottocommissione il compito di elaborare tale testo unificato, e di affrontare i diversi problemi forzatamente trascurati dal provvedimento in discussione, che ha un carattere meramente finanziario.

Emerge, pertanto, evidente la necessità di provvedere con la massima sollecitudine all'approvazione del disegno di legge in esame nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento, approvazione che il relatore raccomanda vivamente agli onorevoli colleghi della 1ª e della 11ª Commissione.

PREZIOSI. Sono d'accordo sull'opportunità di approvare il disegno di legge in esame ed è proprio per evitare ritardi che mi astengo dal proporre alcuni emendamenti. Mi riservo, tuttavia, di farlo quando verrà al nostro esame il provvedimento organico in preparazione alla Camera dei deputati, sperando che esso attui il necessario completo riordinamento della materia e che si ispiri ad una maggior comprensione per le umane istanze dei mutilati e degli invalidi civili.

FERRONI. Premesso che mi rendo conto della necessità di approvare stamane il disegno di legge per tutte le note ragioni, non posso, per scrupolo di coscienza, non sollevare un problema e fare alcune considerazioni che peraltro, ovviamente, non tradurrò in proposte di emendamento.

Anzitutto, mi si consenta di dire che l'aumento da 8.000 a 12.000 lire dell'assegno mensile a coloro che sono in condizioni di non potersi guadagnare la vita è, in effetti, più un atto caritativo che di solidarietà sociale.

Vorrei poi chiedere se lo stanziamento di lire 3.850.000.000 corrisponda ad un preciso calcolo matematico dell'aumento dell'assegno da 8.000 a 12.000 lire o se, invece, sia una cifra puramente indicativa.

#### 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> Commissioni riunite

Ho notato nel disegno di legge, ripetuta con insistenza quasi puntigliosa, l'esclusione di ogni beneficio per coloro la cui incapacità lavorativa sia dovuta a cause di « natura psichica ». Non è certo ignoto a tutti i presenti come le forme di malattia mentale, nella loro vasta gamma, incidano talvolta sulla possibilità di lavoro degli individui che ne sono colpiti. Non è infrequente il caso di individui assistiti nei manicomi - si chiamano ancora così - che quando ritornano alla vita civile hanno difficoltà a ottenere un impiego. Potrei citare migliaia di casi di persone che non sono in condizioni di lavorare. Come vive tutta questa gente? Di certo vi è che molti, per incredibile che sia, sono costretti a chiedere il ritorno in manicomio, altrimenti non avrebbero di che vivere.

Mi chiedo perciò se sia proprio necessaria la puntigliosa esclusione dalle provvidenze per i mutilati e gli invalidi civili delle persone con ridotta capacità lavorativa per cause di natura psichica. Così facendo, si annulla infatti ogni possibilità di reinserimento nel tessuto sociale di molti individui colpiti temporaneamente da affezioni del tipo predetto. Sono tutte domande che ho ritenuto di porre per tranquillità della mia coscienza e alle quali desidererei fosse data una esauriente risposta.

DEL NERO. Per gli invalidi a causa di malattie di natura psichica esistono norme particolari di assistenza: è necessario modificare un sistema già esistente solo con una legge apposita, non con un provvedimento che riguarda i mutilati e gli invalidi civili. Tuttavia, ritengo anch'io indispensabile richiamare l'attenzione su questo aspetto del problema. Esiste, per i colpiti da malattie di natura psichica, la necessità di una valida assistenza e, soprattutto questione ancora più complessa — della loro collocabilità. Quali sono le prospettive che si aprono in questi campi a favore dei malati di mente? Nel disegno di legge di riforma dell'assistenza psichiatrica si prevede anche la disciplina del settore degli invalidi per cause di natura psichica oppure costoro saranno ancora lasciati alla sola cura delle Amministrazioni provinciali e, quindi, ad una assistenza assolutamente precaria? Se così fosse, il problema andrebbe posto con grande decisione all'attenzione del Governo. Non è che io voglia proporre modifiche al disegno di legge in esame, perchè sappiamo tutti che è urgente procedere alla sua approvazione; però mi permetto di sottolineare il complesso e delicato problema di malati che stanno purtroppo aumentando di numero, i quali necessitano di assistenza pubblica, perchè è più facile trovare famiglie che aiutano congiunti colpiti da menomazioni fisiche piuttosto che di carattere psichico.

TESAURO. Credo che tutti dobbiamo essere d'accordo sia sui rilievi mossi dal senatore Preziosi che su quelli dei colleghi Ferroni e Del Nero; però mi permetto di dire che il problema sollevato rientra nel quadro della legge organica sull'assistenza psichiatrica. Il disegno di legge in esame, invece, ha un carattere ben preciso, temporaneo, contingente, urgente, per cui non possiamo ritardarne l'approvazione. Penso che potremmo essere tutti concordi nell'affermare che l'esclusione dalle provvidenze in oggetto dei soggetti affetti da turbe psichiche è espressione di ignoranza, perchè, se 30, 40, 50 anni fa la scienza e la pratica non avevano ancora accertato la vera natura della capacità psichica, oggi tutti sanno che tale capacità coinvolge fatalmente anche la capacità di volere e, quindi, ogni altra forma di capacità. Motivo per cui non ci accomuniamo supinamente a coloro che accettano la legislazione precedente in materia. Detto ciò, dobbiamo approvare senza contrasti il provvedimento in esame.

O S S I C I N I . Forse perchè sono l'unico psichiatra presente, sento il dovere di sottolineare questo aspetto del problema e ribadire che nel 1969 non possiamo continuare a ragionare con una mentalità chiaramente superata. Continuare a considerare le malattie psichiche come si faceva 60 anni fa sarebbe un errore gravissimo, inconcepibile, un colpevole passo indietro.

S A L I Z Z O N I , sottosegretario di Stato per l'interno. Il disegno di legge allo

#### 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> Commissioni riunite

esame, presentato dal Governo il 20 novembre dello scorso anno, vuol dare semplicemente la possibilità di continuare ad attuare la legge, approvata alla fine della passata legislatura che, come tutti ricorderanno, ebbe un *uter* molto complesso e che si è dimostrata insufficiente a soddisfare le esigenze per le quali era stata concepita, soprattutto per la mancanza di copertura finanziaria.

Mentre questo provvedimento era giacente alla Camera dei deputati, fu approvata dal Parlamento la nuova legge sulla previdenza sociale, con la quale fu istituita ex novo la pensione di lire 12.000 per tutti gli ultrasessantacinquenni. Si dovette, allora, perdere altro tempo per reperire la somma necessaria ad estendere i miglioramenti concessi anche ai mutilati ed agli invalidi civili. Ragione per cui il disegno di legge in discussione attende ancora il suo perfezionamento legislativo, mentre avrebbe dovuto essere approvato entro il 1º gennaio 1969, perchè le prefetture a quella data o erano rimaste con fondi ridotti o addirittura senza fondi.

Siamo tutti d'accordo che anche un assegno mensile di 12.000 lire è una provvidenza insufficiente; però, se il disegno di legge in discussione non sarà rapidamente approvato, gli invalidi e i mutilati civili non riceveranno più nemmeno le 8.000 lire mensili.

Durante la discussione sono stati sollevati alcuni problemi, in primo luogo quello dei malati psichici. Esso fu dibattuto già alla Camera dei deputati, ma non potè essere risolto, in quanto il Ministero del tesoro non fu in grado di reperire i fondi necessari alla copertura della maggiore spesa. Ora l'intera questione è stata rimessa al nuovo disegno di legge che è in esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Nel provvedimento di cui ci stiamo adesso occupando sono state, comunque, riversate le norme migliorative adottate in sede di previdenza sociale. In particolare, all'articolo 1 si stabilisce che le condizioni economiche richieste per la concessione dell'assegno sono quelle stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e che

la riduzione della capacità lavorativa deve essere superiore ai due terzi.

Si tratta, va riconosciuto, di sensibili miglioramenti, suscettibili di essere seguiti da altri, soprattutto per taluni settori come quello dei malati psichici. A tale proposito penso che gli auspicati, maggiori fondi a disposizione del Ministero dovrebbero essere impiegati, più che in una semplice opera di assistenza, nell'addestramento e nel reinserimento dei mutilati ed invalidi civili nella vita associata.

Questo sarà, peraltro, compito della nuova legge organica in via di elaborazione; il disegno di legge in esame, invece, mira a porre riparo a una grave situazione di carenza venutasi a determinare per ragioni soprattutto finanziarie. Da qui la necessità di una sua sollecita approvazione, con l'augurio che esso sia sufficiente, nel senso che nel 1970 non vi sia necessità di un altro provvedimento di emergenza, ma che siano già operanti le nuove norme generali a favore della numerosa categoria di mutilati e invalidi civili. Ecco perchè prendo volentieri atto delle proposte avanzate dal senatore Preziosi e dagli altri senatori che sono intervenuti nella discussione, assicurando la buona volontà del Ministero nella risoluzione del delicato problema.

PERRINO. A parte la questione dell'esaurimento dei fondi per la corresponsione dell'assegno mensile, dovuto alle ragioni esposte dal sottosegretario Salizzoni, devo far rilevare che lo stanziamento di lire 3.850.000.000 di cui all'articolo 7 del disegno di legge in esame rappresenta una somma rimasta pressochè inutilizzata per diversi anni, essendo mancati e mancando tuttora gli istituti di ricovero per la rieducazione e la riabilitazione degli invalidi civili motulesi e neurolesi. Nell'ultimo comma dello stesso articolo 7 si stabilisce che il Ministro della sanità, peraltro nella misura non superiore al 20 per cento dello stanziamento predetto, ha facoltà di concedere contributi e sussidi per favorire la costruzione, l'adattamento, l'impianto e il miglioramento di attrezzature dei centri di riabilitazione per motulesi e neurolesi. A me

1<sup>a</sup> SEDUTA (2 ottobre 1969)

sembra che sia questo il problema fondamentale da risolvere, diversamente la legge finirà con il rimanere ancora inoperante sotto l'aspetto sanitario. Perciò, nell'augurarmi che il problema sia affrontato con decisione, confido che nel futuro sia aumentato lo stanziamento per favorire la costruzione e il miglioramento dei centri predetti.

ARGIROFFI. Noi riteniamo che il disegno di legge, sia pure con l'incompletezza delle sue norme, vada approvato sollecitamente e che non si debba perdere tempo nella sua applicazione in quanto è dal 1º gennaio di quest'anno che gran parte degli invalidi e dei mutilati civili non percepisce più l'assegno mensile. Questo è un punto che a noi pare essenziale per farci superare ogni perplessità di un provvedimento che, tra l'altro, esclude dalle provvidenze i minorati psichici, richiamandosi alla superata concezione di una legge ancora vigente, ma che è molto più antica di quanto ricordava il senatore Tesauro, risalendo a ben sessantacinque anni fa. È una precisazione che faccio perchè non ci si illuda che siamo disposti a inghiottire il vergognoso rospo della esclusione dalle nuove provvidenze di coloro che hanno subìto una riduzione della capacità lavorativa per cause di natura psichica. Non è più possibile nel 1969 — quando oramai tutti, di tutte le parti politiche, sono convinti del contrario - continuare a disciplinare secondo concetti superatissimi l'assistenza agli spastici e agli psicopatici, a trattarli in maniera contraria ai principi della scienza e della umanità. Per tali motivi, ritorneremo sul problema per indurre a mantenere gli impegni assunti da un Governo che, attraverso le scelte di alcuni suoi pur qualificati esponenti, impone decisioni che sono poi quelle che prevalgono perchè si esprimono a livello legislativo.

PICARDO. D'accordo sulle critiche che sono state mosse, d'accordo sull'accertamento dei due terzi della capacità lavorativa per un evidente livellamento alle norme della previdenza sociale; vorrei però rivolgere una raccomandazione ai Ministri competenti. Le Commissioni che devono procedere agli accertamenti il più delle volte non possono riunirsi per mancanza del personale del Ministero della sanità. Vorrei perciò raccomandare che si faccia in modo di rendere effettivamente operanti le Commissioni, altrimenti, tra remore poste dalla legge, numero non indifferente di richieste, adempimenti burocratici, ci troveremo con una parte non trascurabile di invalidi già deceduti al momento in cui l'assegno sarà loro concesso.

S A L I Z Z O N I , sottosegretario di Stato per l'interno. Tutti questi problemi ci sono presenti.

FERRONI. Il Ministro della sanità non era presente quando ho sollevato la questione dell'esclusione dei minorati psichici da questo tipo di assistenza. Credo, dalla reazione dei colleghi, di avere sollevato un problema fortemente sentito da tutti i presenti. Non tradurrò i miei rilievi in un ordine del giorno, strumento che lascia il tempo che trova; ma mi riterrò soddisfatto, se il Ministro dell'interno e il Ministro della sanità assumeranno l'impegno di sottoporre il problema all'esame dei rispettivi organi competenti e di riferire a queste Commissioni entro due o tre mesi circa le possibilità esistenti di ovviare a questa che è veramente una grave presa di posizione del Governo, quando con una legge si sancisce che gli ammalati di forme psichiche sono esclusi da ogni assistenza.

S A L I Z Z O N I , sottosegretario di Stato per l'interno. Alla Camera dei deputati un Comitato ristretto sta preparando il nuovo provvedimento che dovrà sostituire e modificare la legge fondamentale sull'assistenza psichiatrica e uno degli argomenti che verrà esaminato è appunto quello dei minorati psichici. Poichè c'è l'impegno di presentare entro il prossimo anno la nuova proposta di legge, è evidente che anche questo argomento fondamentale verrà trattato quanto prima dai Ministri dell'interno e della sanità.

1ª e 11ª COMMISSIONI RIUNITE

1ª SEDUTA (2 ottobre 1969)

FERRONI. Prendo atto che c'è già questo impegno da parte del Governo, di studiare il problema, sollevato anche alla Camera dei deputati e che io, non sapendolo, ho prospettato qui, questa mattina, alla attenzione di tutti.

RIPAMONTI, ministro della sanità. Vorrei aggiungere che il problema dei minorati psichici sarà oggetto di esame di un Gruppo di studio costituito con decreto ministeriale per l'elaborazione di uno schema di disegno di legge che affronti nella sua globalità il problema stesso. Poichè convengo con le osservazioni qui fatte e cioè che non è possibile per questa materia richiamarci ancora alla legge del 1904, sulla base anche degli impegni assunti accogliendo nel febbraio due ordini del giorno presentati dal senatore Ossicini, il Ministero sta predisponendo uno schema di provvedimento che mi auguro di poter presentare quanto prima al Consiglio dei ministri e quindi al Parlamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

## Art. 1.

L'articolo 5 della legge 6 agosto 1966, n. 625, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati e invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, non di natura psichica, nella misura superiore ai due terzi è concesso, a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di assistenza nella misura di lire 8.000, elevato a lire 12.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

Agli effetti del presente articolo l'incacapacità lavorativa è quella derivante da minorazioni congenite o acquisite, non di natura psichica e non dipendenti da cause di guerra, di lavoro o di servizio. Le condizioni economiche richieste per la concessione dell'assegno sono quelle stabilite dall'articolo 26 della citata legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'assegno è corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.

A coloro che fruiscono di pensioni, assegni, o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 12.000, l'assegno di cui al primo comma è ridotto in misura corrispondente all'importo del trattamento già goduto.

Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.

La concessione dell'assegno è autorizzata, previo accertamento delle condizioni di cui ai commi precedenti, dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fa parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, nominato con decreto del prefetto su designazione dell'Associazione stessa.

Avverso la decisione del comitato provinciale l'interessato può presentare ricorso in carta semplice al Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla notifica ».

(È approvato).

#### Art. 2.

In sostituzione dell'assegno di cui al precedente articolo, i mutilati e invalidi civili, dal primo del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, sono ammessi, su comunicazione delle competenti prefetture, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'INPS dà comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che sospendono dalla stessa data la corresponsione dell'assegno, salvo rimborso di quanto anticipato dagli ECA agli interessati a titolo

1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> Commissioni riunite

1ª SEDUTA (2 ottobre 1969)

di pensione sociale a decorrere dalla data di cui al precedente comma.

(È approvato).

#### Art. 3.

Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore ai 65 anni, che abbiano presentato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, domanda intesa ad ottenere l'assegno mensile di assistenza, ma non siano stati ancora sottoposti agli accertamenti sanitari di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

A tale fine gli organi competenti trasmettono le domande degli interessati all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per i mutilati ed invalidi civili di età superiore ai 65 anni, nei cui confronti sia stata riconosciuta, prima dell'entrata in vigore della presente legge, una riduzione della capacità lavorativa, non di natura psichica, nella misura superiore ai due terzi, i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica provvedono alla concessione dell'assegno mensile nella misura di lire 8.000, elevato a lire 12.000 con la decorrenza prevista dall'articolo 1 della presente legge.

Dei provvedimenti concessivi è data comunicazione, a cura delle prefetture, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche agli effetti del rimborso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, che decorre dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153.

(È approvato).

#### Art. 4.

All'articolo 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono apportate le seguenti modifiche:

L'ultimo periodo del quarto comma è sostituito dal seguente:

« La Commissione provvede anche ad accertare la riduzione della capacità lavorativa, non di natura psichica, nella misura superiore ai due terzi agli effetti della concessione dell'assegno vitalizio ».

Al penultimo comma le parole:

« una invalidità permanente assoluta non di natura psichica », sono sostituite dalle seguenti: « una riduzione della capacità lavorativa, non di natura psichica, nella misura superiore ai due terzi ».

(È approvato).

#### Art. 5.

All'articolo 11 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono apportate le seguenti modifiche:

Al terzo comma le parole: « totale e permanente inabilità lavorativa » sono sostituite dalle parole: « riduzione della capacità lavorativa, non di natura psichica, nella misura superiore ai due terzi ».

All'ultimo comma sono aggiunte, in fine, le parole: « salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate ».

(È approvato).

#### Art. 6.

Le somme occorrenti per far fronte all'onere dipendente dalla concessione dell'assegno mensile di assistenza, valutato in lire 9.800 milioni, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1969.

(È approvato).

#### Art. 7.

Per far fronte alle spese relative alle provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili previste agli articoli 1, 3, 7, 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono iscritte negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1969, le seguenti somme, così ripartite:

- 1) Ministero della sanità:
- a) per l'assistenza sanitaria specifica di cui all'articolo 1 della legge n. 625 L. 3.850.000.000

850.000.000

300.000.000

#### 1ª e 11ª COMMISSIONI RIUNITE

1<sup>a</sup> Seduta (2 ottobre 1969)

b) per il funzionamento delle Commissioni sanitarie e per gli esami e ricerche clinico-diagnostiche, di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 625 L.

2) Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

per l'orientamento e la formazione professionale di cui all'articolo 3 della legge n. 625, ivi comprese le spese attinenti all'acquisto e al rinnovo delle particolari attrezzature didattiche necessarie nonchè all'istituzione di centri speciali di rieducazione e di appositi centri sperimentali, quale contributo devoluto alla speciale gestione già istituita in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 . . L.

spesa previsti dal precedente comma primo, lettera a) e nella misura non superiore al 20 per cento, ha facoltà di concedere contributi e sussidi per favorire la costruzione, l'adattamento, l'impianto e il miglioramento di attrezzature dei Centri di riabilitazione per motulesi e neurolesi. Ha facoltà, altresì, di concedere contributi e sussidi per la formazione di personale medico e paramedico specializzato e per stimolare lo studio delle malattie specie a carattere congenito o pro-

Il Ministero della sanità nei limiti di

(È approvato).

sioni.

## Art. 8.

gressivo, causa di motulesioni e neurole-

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 14.800 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

#### Art. 9.

Le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, con le modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge, hanno efficacia sino al 31 dicembre 1969.

(È approvato).

Dai senatori Guanti, Del Nero, Venanzi, Li Causi, Illuminati, Manenti, Argiroffi, Orlandi ed Ossicini è stato presentato il seguente ordine del giorno:

#### Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 715, che riguarda provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e che esaurisce la sua validità al 31 dicembre 1969,

ritiene urgente regolare tutta la materia riguardante i mutilati ed invalidi civili anche sulla base delle iniziative parlamentari giacenti sia alla Camera che al Senato.

R I P A M O N T I , ministro della sanità. Lo accolgo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Guanti ed altri e accolto dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,15.